



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

ODG

N. 931

Accesso animali d'affezione nelle strutture sanitarie

Presentato da:

GRAGLIA FRANCESCO (primo firmatario) 09/02/2023, FAVA MAURO 09/02/2023, BILETTA ALESSANDRA HILDA FRANCESCA 09/02/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 14/02/2023

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

trattazione in Aula



trattazione in Commissione



Oggetto: Accesso animali d'affezione nelle strutture sanitarie

Premesso che

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 relativo al recepimento dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di «Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy». (Repertorio atti n. 1618 del 6 febbraio 2003), ha impegnato le diverse Amministrazioni, ciascuna per le proprie competenze "a promuovere iniziative volte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali", prevedendo che le diverse Amministrazioni valutino l'adozione di iniziative intese a "agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";
- il Comitato Nazionale di Bioetica nel documento "Problemi bioetici relativi all'impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umano", approvato nella seduta Plenaria del 21 ottobre 2005, ha sottolineato l'importanza dell'alleanza tra uomo e animale definendola "un'autentica "alleanza terapeutica" ed è proprio da questa "relazione intersoggettiva, seppure nell'asimmetria inevitabile del rapporto, che l'uomo può ricavare il maggior vantaggio terapeutico ed esistenziale";
- al fine di favorire questa relazione il Comitato auspicava che "si garantisca la possibilità di mantenere un rapporto con il proprio animale nel caso di ricovero in una struttura residenziale sia al fine di non rinunciare al valore assistenziale di tale rapporto affettivo, sia per evitare il pericolo di abbandono o soppressioni. Lo stesso si raccomanda in caso di ricoveri presso strutture ospedaliere";
- la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 25 marzo 2015, ha sottoscritto il documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali", necessario per garantire le corrette modalità di svolgimento degli interventi assistiti con gli animali, al fine di tutelare la salute degli utenti ed il benessere dell'animale impiegato;
- la Regione Piemonte ha approvato al riguardo un proprio testo di legge n. 11/2010 "Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali", che all'art. 9 prevede che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), sentita la Commissione consiliare competente, adotti un regolamento che individua: le modalità operative della Commissione per la terapia e l'attività

assistite con animali, prevista all'art. 7 della stessa L.r. 11/2010, nell'espletamento delle proprie funzioni; le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali; i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell'animale coinvolto; i criteri e le modalità di nomina dei componenti la Commissione;

- non risultano atti assunti dalla Giunta regionale, così come previsto dalla succitata L.r. 11/2010, se non una recente Deliberazione n. 44-6156 del 2 dicembre 2022, che ha istituito, in conformità alle funzioni di cui alla L.r. n. 34/1993 in materia di "Tutela e controllo degli animali da affezione", il Tavolo regionale di confronto sulle tematiche inerenti il benessere degli animali da compagnia nel contesto sociale, presso la Direzione Regionale Sanità e Welfare, L. R. n. 34 del 26 luglio 1993;

Tenuto conto che

- gli interventi assistiti con gli animali, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti alle categorie più deboli quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una specifica regolamentazione volta a tutelare sia il paziente/utente che l'animale;

Evidenziato che

- gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l'efficacia;
- per far entrare l'animale domestico come visitatore gli ospedali dovrebbero avere delle procedure specifiche di accertamento, dove il veterinario può controllare anche la documentazione dell'animale;

il Consiglio regionale Impegna la Giunta regionale

- ad adottare i provvedimenti necessari utili a definire, nella massima sicurezza per pazienti ed animali, le procedure di accesso degli animali d'affezione all'interno delle strutture sanitarie della Regione Piemonte, nell'ambito delle previsioni più generali e delle attività delegate di cui all'art. 9 della L.r. 11/2020.